



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

OGGETTO:
opposizione stato
passivo fallimentare

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ugo	VITRONE	Presidente	R.G.N. 12256/04
Dott. Donato	PLENTEDA	Consigliere	
Dott. Renato	RORDORF	Consigliere	Cron. 23808
Dott. Aldo	CECCHERINI	Consigliere	Rep.
Dott. Luciano	PANZANI	Cons. Rel.	Ud. 8/7/08

23808/08

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore, nonché AGENZIA DELLE ENTRATE, in
persona del Direttore pro tempore, legalmente
domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e
difende ex lege;

- ricorrenti -

contro

FALLIMENTO di PITRONACI Lino, in persona del curatore
avv. Luigi Tosetto

1646
2008

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di



Caltanissetta n. 178/03 del 20 maggio 2003.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8/7/08 dal Relatore Cons. Luciano Panzani;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Schiavon, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Amministrazione Finanziaria dello Stato proponeva opposizione avverso lo stato passivo del Fallimento di Pitronaci Lino, lamentando che il credito vantato dall'Ufficio Iva di Enna di lire 340.000, relativo alla pena pecuniaria determinata dalla Commissione Tributaria di Enna con sentenza 27.7.1990, fosse stato ammesso in via chirografaria, anziché privilegiata come richiesto.

Il Tribunale di Enna rigettava l'opposizione.

La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza 20.5.2003 respingeva l'appello dell'Amministrazione osservando che il credito relativo alla pena pecuniaria, per la sua natura di sanzione afflittiva, determinabile con riferimento alla personalità del trasgressore e all'esistenza dell'elemento soggettivo della violazione, non era ricollegabile alla nozione di tributo e non poteva pertanto beneficiare del riconoscimento del privilegio.



Avverso la sentenza ricorrono per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze e per quanto occorre l'Agenzia delle Entrate, articolando due motivi. La curatela intimata non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 345, co. 2 c.p.c. e 62, co. 3, DPR 633/72.

L'eccezione della curatela, sollevata in appello, in ordine alla natura privilegiata del credito, era inammissibile ai sensi dell'art. 345, co. 2, c.p.c. e la Corte di merito non se ne sarebbe avveduta.

In subordine i ricorrenti osservano che ai sensi dell'art. 62, co. 3, DPR 633/72 i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute a titolo di IVA hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al n. 15 dell'art. 2778 c.c.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia perché la Corte non ha tenuto conto dell'esistenza della norma speciale costituita dall'art. 62, co. 3, citato, ed ha argomentato soltanto dalla natura, in generale, della pena pecuniaria. Avrebbe inoltre fatto



non corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte con la sentenza 13590/2001 che si riferiva a diversa fattispecie, in cui era rilevante la distinzione tra la natura del credito relativo al tributo e del credito relativo alla sanzione.

2. Va anzitutto premesso che, come hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1° gennaio 2001 e del trasferimento all'Agenzia dell'esercizio dei poteri statali in materia d'imposizione fiscale, previsto dall'art. 57 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione "ad causam" e "ad processum" nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all'Agenzia (S.U. 14.2.2006, n. 3118). Nei procedimenti introdotti anteriormente al 1° gennaio 2001 (nel caso di specie il ricorso in opposizione risulta depositato il 12.12.1992), l'applicazione dell'art. 111 cod. proc. civ. comporta invece che, in caso di mancata estromissione dell'Amministrazione finanziaria originariamente

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'N' followed by a horizontal stroke.



costituita, si formi un litisconsorzio processuale tra la stessa e l'Agenzia, sì che correttamente il ricorso è stato proposto dal Ministero dell'Economia e dall'Agenzia delle Entrate.

3. Nel merito il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato.

Il Tribunale ebbe a confermare il provvedimento del G.D. del fallimento che aveva ammesso il credito al passivo della procedura in via chirografaria, ritenendo che non fosse stata data sufficiente prova del credito perché non era stata prodotta la decisione della Commissione Tributaria, che ne costituiva il titolo.

In appello il Fallimento ripropose la tesi sostenuta in primo grado in ordine alla asserita natura personale del credito per pene pecuniarie e sostenne che il credito per tale ragione non era privilegiato. Già il G.D. al fallimento aveva escluso la natura privilegiata del credito e sin dall'atto di opposizione l'Amministrazione aveva insistito per il riconoscimento del privilegio.

Di conseguenza la Corte d'appello non ha violato il divieto di prendere in esame eccezioni nuove, sancito dall'art. 345, co. 2, c.p.c. perché la questione della natura privilegiata o chirografaria del credito per pena pecuniaria in materia di IVA era già stata dedotta



in primo grado, come riconoscono gli stessi ricorrenti.

E' invece fondata la doglianza con cui i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 62, co. 3, DPR 633/72.

Tale norma prevede infatti che "i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le sopratasse dovute ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al numero 15 dell'art. 2778 del codice civile. In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153". Il credito per pene pecuniarie in materia di Iva è dunque assistito da privilegio generale mobiliare. Di conseguenza le pur esatte osservazioni della Corte di appello sulla natura afflittiva e personale della sanzione, che ne esclude in generale la natura di credito privilegiato, come altre volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, non possono valere per quanto concerne le pene pecuniarie in materia di Iva.

Il secondo motivo è assorbito.

La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio



e poiché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può pronunciare nel merito ammettendo il credito vantato dall'Amministrazione al passivo del Fallimento in via privilegiata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della curatela, liquidate per il primo grado in euro 560, di cui euro 450 per onorari, euro 110 per diritti oltre alle spese prenotate a debito, e per l'appello in euro 720, di cui euro 600 per onorari, euro 120 per diritti oltre alle spese prenotate a debito.

Le spese del giudizio di cassazione possono essere liquidate in euro 200 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ammette l'Amministrazione Finanziaria dello Stato al passivo del Fallimento di Pitronaci Lino in via privilegiata per il credito di lire 340.000; condanna il Fallimento al pagamento delle spese di primo e secondo grado, liquidate per il primo grado in euro 560, di cui euro 450 per onorari, euro 110 per diritti oltre alle spese prenotate a debito, e per l'appello in euro 720, di cui euro 600 per onorari,

